



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## IL PRIMO PRESIDENTE

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il d.P.C.m. 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

visto il d.P.C.m. 11 marzo 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;

rilevato che, per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, questa Prima Presidenza deve adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti autorità, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

rilevato che per assicurare le suddette finalità possono essere fra l'altro adottate, per la fissazione e la trattazione delle udienze, delle linee guida vincolanti fra le quali l'art. 83, comma 7, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha ricordato la celebrazione a porte chiuse, ai sensi degli articoli 472, comma 3, del codice di procedura penale e 128 del codice di procedura civile ovvero mediante collegamento da remoto per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti oppure mediante il solo scambio e deposito telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice per quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

considerato che la mancata menzione delle adunanze camerali non partecipate non può essere riguardata come la prova di una loro esclusione (difficilmente

giustificabile) dal novero delle “udienze” regolabili, ma come l’espressione della volontà del legislatore di riservarne alla potestà organizzativa del capo dell’ufficio la determinazione delle modalità di svolgimento;

rilevato che con decreto n. 36 del 13 marzo 2020 sono state adottate le prime misure organizzative le quali devono essere integrate per consentire la celebrazione da remoto delle udienze camerali non partecipate nelle ipotesi previste dall’art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020 (già art. 2, comma 2, lett. g), decreto-legge n. 11 del 2020) e, per il successivo periodo fino al 30 giugno 2020;

ritenuto necessario autorizzare, quale misura organizzativa di cui all’art. 83, comma 6, DL n. 18 del 2020, l’utilizzazione degli strumenti di collegamento sicuro da remoto già resi disponibili dall’amministrazione per la celebrazione delle camere di consiglio non partecipate e *de plano*. In tal caso il Presidente del Collegio o il magistrato da lui delegato dovrà assicurare la sua presenza nella camera di consiglio in Corte, redigere il ruolo informatico mediante il sistema informativo SIC e consegnarlo, una volta sottoscritto, alla cancelleria perché sia accluso al verbale dell’udienza non partecipata e dell’adunanza nel quale si darà atto della presenza dei magistrati collegati da remoto;

visto il decreto dirigenziale adottato ai sensi dell’art. 83 dal decreto-legge n. 18 del 2020, dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020,

visto il parere favorevole espresso dal Procuratore generale e con riserva di sentire gli Organismi Forensi e l’autorità sanitaria competente e di emanare ulteriori provvedimenti necessari a regolamentare le modalità del servizio sino al 30 giugno 2020;

rilevato che il presente decreto costituisce variazione tabellare adottata in via di urgenza cui occorre dare immediata efficacia;

DISPONE

Il decreto n. 36 del 13 marzo 2020 è così integrato:

fino al 15 aprile 2020 per la celebrazione delle udienze penali non partecipate e *de plano*, nei casi previsti dall'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, è consentito l'utilizzo degli strumenti di collegamento sicuro da remoto già resi disponibili dall'amministrazione. Il Presidente del collegio o un consigliere da lui delegato dovrà assicurare la sua presenza nella camera di consiglio in Corte, redigere il ruolo informatico mediante il sistema informativo SIC e consegnarlo, una volta sottoscritto, alla cancelleria perché sia accluso al verbale delle predette udienze nel quale si darà atto della presenza dei magistrati collegati da remoto e della disponibilità degli atti attraverso la stessa piattaforma;

per il periodo successivo al 16 aprile 2020 si procede con le stesse modalità per la trattazione dei procedimenti camerati, civili e penali, non partecipati e *de plano*, che saranno individuati con le misure organizzative da adottarsi ai sensi dell'art. 83, comma 6 e 7, DL n. 18 del 2020;

il presente decreto, adottato in via di urgenza ai sensi dell'art. 7 -bis ord. giud., è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 23 marzo 2020

Depositato in Segreteria

oggi

23 MAR. 2020

IL DIRETTORE

Donna Maria Rosaria Nunziata

Maria Rosaria Nunziata

Il Primo Presidente

Giovanni Mammone

G. Mammone